

Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL Umbria n.1

Delibera del Direttore Generale n. 762 del 11/09/2014

Oggetto: Adesione a Federsanità ANCI - Federazione Umbria

Proponente: UO Affari Generali Istituzionali-Gestione Legale Sinistri

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 5103 del 09/09/2014 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo F. F. - Dr. Domenico BARZOTTI

il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Diamante PACCHIARINI

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe LEGATO)*

* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO lo Statuto di FEDERSANITA' ANCI - Federazione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere e delle Conferenze dei sindaci italiane - approvato nell'ambito della Assemblea Congressuale del 10.12.2010, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO, in particolare, l'art. 2 di detto Statuto sulle finalità della Federazione, da individuare soprattutto nella rappresentanza delle Aziende nei rapporti con lo Stato e le Regioni per concorrere alle decisioni in materia sanitaria; nel collegamento tra Aziende ed Autonomie locali per l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali; nell'individuazione delle linee di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti associati, nella promozione di iniziative di studio e nella attivazione di organismi di assistenza tecnico-giuridica agli associati;

RILEVATO che la Direzione Generale di questa U.S.L. ha manifestato la volontà di aderire alla Federazione, avendo riscontrato la rispondenza di tale adesione ai fini istituzionali di questa Azienda;

DATO ATTO che ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 dello Statuto costitutivo di FEDERSANITA' ANCI, l'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso, deciso con formale delibera e comunicato alla Federazione con lettera raccomandata entro il 31 ottobre, nonchè che tale recesso ha effetto dal primo gennaio successivo;

PRESO ATTO della quantificazione del contributo associativo pari ad € 11.500,00, in quanto il bilancio preventivo dell'Azienda è ricompreso tra 751 e 1000 milioni di euro;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente delibera

- 1) Per i motivi di cui in narrativa, aderire a FEDERSANITA'-ANCI Umbria, prendendo atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 dello Statuto costitutivo di FEDERSANITA' ANCI (che si allega al presente provvedimento), l'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso, deciso con formale delibera e comunicato alla Federazione con lettera raccomandata entro il 31 ottobre, nonchè che tale recesso ha effetto dal primo gennaio successivo;
- 2) Dare mandato all'U.O. Affari Generali Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri di corrispondere il relativo contributo associativo annuo pari, per il 2014, ad € 11.500,00, in quanto il bilancio preventivo dell'Azienda è ricompreso tra 751 e 1000 milioni di euro;
- 3) Dare atto che l'importo di € 11.500,00 sarà previsto nel Conto 460.110.10 "*Altre spese generali e amministrative*" del Bilancio per l'anno in corso, dove sarà prevista la necessaria disponibilità.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa M. Gabriella Stortoni

In sostituzione del Dirigente UO Affari Generali
Istituzionali e Gestione Legale Sinistri
Avv. Giulia Silvestri
Il Dirigente F.F.
Avv. Luca Benci



STATUTO
della
**FEDERAZIONE REGIONALE
DELLE AZIENDE E
DELLE CONFERENZE SANITARIE LOCALI**

FEDERSANITÀ-ANCI
Federazione Umbria

Statuto modificato dall'Assemblea del 26 novembre 2010

INDICE

TITOLO I

Art. 1	Costituzione, denominazione, sede.....	pag 3
Art. 2	Finalità.....	pag 3
Art. 3	Associati.....	pag 4
Art. 4	Organi.....	pag 4
Art. 5	Assemblea Regionale.....	pag 5
Art. 6	Comitato Direttivo.....	pag 5
Art. 7	Il Presidente.....	pag 7
Art. 8	Il Revisore dei Conti.....	pag 7

TITOLO II

Art. 9	Il Direttore.....	pag 8
Art. 10	Funzionamento e contributi.....	pag 8
Art. 11	Esercizio Finanziario.....	pag 9
Art. 12	Norma di rinvio.....	pag 10

TITOLO I

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

1. E' costituita la Federazione delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e dei Comuni dell'Umbria rappresentati nelle conferenze dei Sindaci associati ad ANCI Umbria ed indicata con la sigla Federsanità ANCI Umbria.
2. La Federazione è un'Associazione volontaria ed autonoma sul piano organizzativo ed è federata ad ANCI Umbria, svolgendo la propria attività nell'ambito degli indirizzi generali espressi da Federsanità ANCI Nazionale alla quale è federata.
3. Federsanità ANCI ha sede in Perugia presso la sede dell'ANCI o altra sede eventualmente deliberata dall'Assemblea.

Art. 2

Finalità

1. Scopo della Federazione è di assicurare la rappresentanza delle Aziende delle Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere e dei Comuni, attraverso gli Ambiti Territoriali Integrati (ATI) o altre forme associate di livello regionale, nei rapporti con lo Stato e le Regioni, al fine di concorrere alle

decisioni in materia sanitaria e socio-sanitaria.

2. Scopo della Federazione è altresì quello di assicurare un collegamento diretto tra le Aziende ed il sistema delle Autonomie locali, nell'ottica dell'integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari con quelli socio-assistenziali.
3. La Federazione assume il compito di individuare le linee di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti, di promuovere iniziative di studio, ricerca e formazione sui temi della tutela e del governo della salute pubblica, di attivare organismi di assistenza tecnico-giuridica degli associati nell'ambito della Regione Umbria.
4. La Federazione, per affermare e rafforzare il ruolo istituzionale dei propri associati al servizio della salute dei cittadini, attiva i rapporti necessari con i competenti organi dello Stato, della Regione, delle altre rappresentanze delle Autonomie. Attiva altresì rapporti con organizzazioni socio e culturali, della cooperazione e del volontariato, sindacali, professionali, politiche, con la sola finalità di concorrere al migliore sviluppo della qualità, dell'efficienza e

dell'efficacia del sistema sanitario e socio-sanitario nazionale e locale.

5. La Federazione mantiene uno stretto legame con ANCI Umbria per il raggiungimento delle finalità statutarie, sottoscrivendo all'occorrenza protocolli d'intesa.

Art. 3

Associati

1. Sono soci della Federazione le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Comuni in quanto associati all'ANCI ed in quanto rappresentanti negli ATI. Sono altresì soci della Federazione gli Enti che, in forma singola o associata nel rispetto delle specificità regionali, operino nella sfera dell'intervento pubblico o pubblico-privato e nel settore sanitario e socio sanitario.

2. La qualifica di socio si consegue a seguito di formale adesione alla Federazione con le modalità che dovranno essere stabilite dal Direttivo con apposito Regolamento.

3. L'adesione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso deciso con delibera dell'organo competente e comunicato alla Federazione con lettera raccomandata entro il 31 Ottobre di ogni anno. Il recesso ha

effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

4. Il mancato versamento per più di un esercizio finanziario dei contributi associativi stabiliti dagli organi della federazione, determina la cessazione dalla qualifica di socio. La decadenza è dichiarata, previa diffida, dal Direttivo con formale decisione comunicata all'associato. Nella comunicazione deve essere indicata la decorrenza della cessazione dalla qualifica di socio. Decaduto il socio, i suoi rappresentanti decadono dalla carica eventualmente ricoperta negli organi della Federazione.

Art. 4

Organi

1. Sono organi della Federazione:

1.1 L'Assemblea Regionale

1.2 Il Comitato Direttivo

1.3 Il Presidente

1.4 Il Revisore dei Conti

2. Gli organi della Federazione restano in carica per il tempo corrispondente alla durata ordinaria del mandato elettivo dei Comuni. Allorché siano indette elezioni generali amministrative, entro i tre mesi successivi viene indetta l'Assemblea per l'elezione degli organi.

3. Qualora un componente il Direttivo cessa dalle sue funzioni, decade dalla carica ricoperta. Il Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione. Se per qualsiasi motivo cessa dalle funzioni il Presidente, le funzioni vengono assicurate provvisoriamente dal Vice Presidente se eletto, o dal componente più anziano del Direttivo fino alla seduta dell'Assemblea che sarà convocata entro due mesi per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 5

Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti di tutte le Aziende sanitarie associate, dai rappresentanti degli ATI e dai rappresentanti degli Enti indicati nell'Art.3

2. L'Assemblea è convocata all'atto di costituzione della Federazione ed obbligatoriamente entro tre mesi dalle consultazioni amministrative generali per l'elezione degli organi statutari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante ordine del giorno da inviare agli Enti associati almeno 15 giorni prima della data fissata. In caso

di impedimento motivato il termine è ridotto a 5 giorni.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal suo delegato. L'Assemblea congressuale nomina un Ufficio di Presidenza ed una Commissione di Verifica composta da 3 membri. La prima Assemblea nomina il Direttore della Federazione anche in persona esterna della medesima Assemblea Regionale.

4. L'Assemblea congressuale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa delega all'interno dello stesso Ente.

5. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno e straordinariamente su richiesta della maggioranza del Direttivo o su determinazioni del Presidente.

6. Il verbale delle Assemblee viene redatto dal Direttivo che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.

7. L'Assemblea è competente alle modifiche dello Statuto.

Art. 6

Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente della Federazione e da sei membri eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti degli Enti associati, di norma tre rappresentanti delle Aziende

sanitarie e tre rappresentanti degli Enti Locali. Sono membri di diritto del Comitato Direttivo i membri degli Organismi nazionali di Federsanità.

2. Il Comitato Direttivo è organo di indirizzo politico amministrativo.

3. Su proposta del Presidente, il Direttivo può eleggere due Vice Presidenti di cui uno vicario.

4. Il Presidente può nominare, sentito il Direttivo, fino a due esperti che faranno parte integrante del Direttivo con voto consultivo.

5. Il Direttivo può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti ed operatori di Enti associati.

6. Il Comitato Direttivo in particolare:

6.1 Predisporre ed attua i programmi di attività stabiliti sulla base delle indicazioni generali individuate in sede di Assemblea Regionale;

6.2 Provvede alla formulazione del Bilancio annuale previsionale e del rendiconto predisposti dal Segretario;

6.3 Determina l'istituzione di eventuali commissioni di lavoro individuandone i componenti all'interno dello stesso Direttivo o all'interno degli organi e della

organizzazione delle Aziende Sanitarie e Comuni associati. Il Comitato Direttivo può stabilire la nomina in tali commissioni, come membri aggregati, di esperti e consulenti in materie specifiche;

6.4 Stabilisce indirizzi programmatici per l'attività di aggiornamento e formazione di personale dei Comuni e delle Aziende associate, tramite seminari di studio, convegni, pubblicazioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria, avvalendosi anche della possibilità di costituire o partecipare ad associazioni specifiche a ciò deputate, così come previsto dall'Art.2, comma 2.

7. Il Direttivo si riunisce convocato dal Presidente almeno ogni due mesi. Potranno essere concordate unanimemente forme di convocazione diverse da quella scritta.

8. Le riunioni del Direttivo sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti in prima convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

9. Il Comitato Direttivo adotta tutti i provvedimenti che non sono espressamente di competenza del Presidente.

10. Del Direttivo fa parte con diritto di voto il Presidente dell'ANCI Umbria.

11. Il Direttivo può deliberare in ordine alle spese necessarie per il funzionamento degli organi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea congressuale Regionale e rappresenta la Federazione.

2. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo del quale attua le determinazioni.

3. Provvede alla gestione ordinaria.

4. Assicura la presenza di Federsanità/ANCI Umbria a manifestazioni pubbliche e la rappresentanza alle varie iniziative oltre che a congressi, seminari e convegni finalizzati alla conoscenza ed all'approfondimento dei temi della salute e dell'assistenza sociale.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito

dal Vice Presidente o da altro componente da lui delegato. Alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale, di cui ne fanno parte di diritto, può delegare in caso di assenza o impedimento il Direttore della Federazione Regionale.

6. Il Presidente partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza ANCI Umbria e insieme a due membri del Comitato Direttivo (di cui almeno uno in rappresentanza dei Comuni) ai lavori del Consiglio Direttivo di ANCI Umbria.

7. Al Presidente può essere attribuita una indennità o altre forme di rimborso delle spese sostenute in ragione della carica, nella misura stabilita dal Direttivo.

Art. 8

Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Comitato Direttivo.

2. Il Revisore dei Conti esamina il conto consuntivo predisponendo apposita relazione annuale all'attenzione del Comitato Direttivo così come predispone, negli stessi termini, una informazione sulla situazione finanziaria della Federazione.

Norma Transitoria

Nel corso del primo anno di costituzione, le funzioni del Revisore

saranno esercitate dal Comitato Direttivo

TITOLO II

Art. 9

Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea costituente.
2. Il Direttore coadiuva il Presidente nella gestione operativa della Federazione, curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi oltre a sovrintendere al regolare funzionamento della Federazione dal punto di vista organizzativo. E' anche responsabile dell'eventuale personale assegnato, o comandato dagli Enti associati, che opera all'interno della Federazione.
3. Il Direttore è responsabile della tenuta della contabilità e del costo di tesoreria della Federazione, disponendo altresì le spese per la gestione ordinaria nei limiti previsti dal bilancio, provvedendo alla relativa liquidazione e pagamento, mediante apposito regolamento interno concordato con l'Ufficio di Presidenza.
4. Il Direttore inoltre:
 - 4.1 Partecipa alle sedute del Comitato Direttivo. Redige il

verbale delle sedute degli organi della Federazione.

4.2 Partecipa agli incontri con i Direttori delle altre Federazioni Regionali, mantiene i collegamenti con il Direttore della sede Nazionale.

4.3 Se il Direttore, per qualsiasi motivo, cessa dalle funzioni, in attesa della proposta del Presidente per la nuova nomina, le mansioni sono attribuite provvisoriamente al più giovane dei componenti del Comitato Direttivo.

4.4 Al Direttore può essere attribuita un'indennità o altra forma di incentivazione determinata dal Presidente, d'intesa con il Direttivo.

Art. 10

Finanziamento e contributi

1. Le risorse finanziarie per l'attività di Federsanità ANCI Umbria sono scritte nel bilancio annuale e sono costituite:
 - 1.1 Dalle quote versate dalle Aziende ASL, Aziende Ospedaliere ed altri associati come previsto dall'Art. 3, comma 1, al netto della quota, nella percentuale concordata,

da trasferirsi a livello nazionale per la relativa attività;

1.2 Da contributi volontari o straordinari;

1.3 Dai proventi delle iniziative di formazione professionale, convegnistica o seminariale, di ricerca per le istituzioni in ambito sanitario e/o sociale e dalle attività comprese nelle finalità di cui al comma 3 dell'Art. 2 del presente Statuto;

1.4 Dagli eventuali proventi di iniziative editoriali nel settore della formazione o delle formazioni per amministratori dei Comuni, dirigenti e tecnici del settore sanitario e sociale dei Comuni e delle Aziende;

2. Ogni Ente associato è impegnato ad agevolare la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività negli organi della Federazione o dei dipendenti componenti di commissioni o gruppi di lavoro.

3. La Federazione può accettare contributi di soggetti privati purché finalizzati esclusivamente alla promozione ed organizzazione di manifesti, convegni, congressi, seminari di studio o di pubblicazioni. Tali contributi non comportano per la

Federazione la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli strettamente collegati alle attività sopraelencate.

4. E' compito del Comitato Direttivo quello di valutare l'opportunità dell'accettazione in rapporto alle finalità statutarie di Federsanità ANCI Umbria.

Art. 11

Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario si sviluppa dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio di previsione è approvato dal Direttivo entro il 20 Febbraio dell'anno a cui il conto si riferisce.

3. Per la tenuta dei fondi la Federazione si avvarrà di un conto corrente presso un Istituto di credito con firma disgiunta del Presidente e del Direttore.

4. Per il primo esercizio 2009 i termini possono essere opportunamente adeguati dal Direttivo.

5. Ad ogni fine esercizio e comunque non oltre il 10 Febbraio, i documenti contabili di chiusura vengono sottoscritti dal Direttore e dal Presidente e quindi comunicati al Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 12

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio allo Statuto Nazionale e alle norme di legge vigenti in materia.



Statuto Federsanità ANCI

Approvato dall'Assemblea nazionale il 10 dicembre 2010

Indice

TITOLO I

- Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede.
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Associati
- Art. 4 - Organi
- Art. 5 - Assemblea Nazionale
- Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea Nazionale
- Art. 7 - Costituzione dell'Assemblea Nazionale Congressuale
- Art. 8 - Esecutivo
- Art. 9 - Presidente
- Art. 10 - Segretario Generale
- Art. 11 - Collegio dei revisori dei Conti
- Art. 12 - Forum Permanente dei Direttori Generali
- Art. 13 - Risorse e Contributi Associativi
- Art. 14 - Esercizio Finanziario

TITOLO II

- Art. 15 - Federazioni Regionali
- Art. 16 - Autonomia Statutaria delle Federazioni Regionali
- Art. 17 - Contributi e Patrimonio

TITOLO III

- Art. 18 - Rapporti Federativi
- Art. 19 - Struttura dei Servizi
- Art. 20 - Coordinamento Enti Locali
- Art. 21 - Norme di rinvio
- Art. 22 - Norme Transitorie

TITOLO I

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

- 1 - E' costituita Federsanità ANCI Nazionale, quale Confederazione delle Federazioni Federsanità ANCI regionali.
- 2 - La Confederazione è autonoma sul piano organizzativo ed è federata all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
La Confederazione opera in accordo politico con l'ANCI.
- 3 - La Confederazione ha sede legale in Roma.

Art. 2

Finalità

- 1 - Scopo della Confederazione è quello di perseguire e dare valenza nazionale agli obiettivi e agli scopi delle federazioni regionali assicurandone la rappresentanza nei rapporti con lo Stato e le Regioni al fine di concorrere alle decisioni in materia sanitaria e socio-sanitaria.
- 2 - Scopo della Confederazione è altresì quello di promuovere il collegamento diretto tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ed il sistema delle Autonomie locali, nell'ottica dell'integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari con quelli socio-assistenziali.
- 3 - La Confederazione assume in particolare i compiti di:
 - I. promuovere la collaborazione tra Comuni ed Aziende Sanitarie finalizzata al miglioramento del servizio ai cittadini;
 - II. individuare linee nazionali di indirizzo e di coordinamento delle federazioni regionali associate;
 - III. promuovere e tutelare la professionalità e stabilità delle direzioni strategiche aziendali;
 - IV. promuovere iniziative di studio, ricerca e formazione sui temi della tutela della salute e del governo della sanità;
 - V. promuovere in particolare le migliori pratiche fra gli associati e servizi di interesse comune degli associati
 - VI. attivare strumenti di assistenza tecnico-giuridica agli associati;
 - VII. sviluppare servizi e network da mettere a disposizione degli associati per agevolare la gestione dell'assistenza socio-sanitaria, promuovere le migliori pratiche, favorire l'integrazione fra i servizi sociali e sanitari;
 - VIII. promuovere il ruolo delle autonomie locali nel governo della sanità e dei servizi socio sanitari e socio assistenziali.
- 4 - La Confederazione si impegna ad essere struttura ed organismo di consulenza tecnica e di supporto all'ANCI per le tematiche inerenti il Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare nello specifico dell'integrazione sociosanitaria con quella socio assistenziale.
- 5 - La Confederazione, per affermare e rafforzare il ruolo istituzionale dei propri associati al servizio della salute dei cittadini, attiva i rapporti necessari con i competenti organi dello Stato, delle Regioni, delle altre rappresentanze delle Autonomie; attiva altresì rapporti con organizzazioni sociali e culturali, della cooperazione e del volontariato, sindacali, professionali, politiche, con la sola

finalità di concorrere al migliore sviluppo della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema sanitario e socio-sanitario nazionale e locale.

Art. 3 Associati

- 1 - Le Federazioni regionali sono associate alla Confederazione Nazionale. Le ANCI regionali, in rappresentanza dei Comuni presenti nelle Conferenze dei Sindaci, sono associate di diritto. Sono associabili alle Federazioni Regionali le Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere. Sono altresì associabili gli IRCCS, le Aziende o Policlinici Universitari, e altri erogatori di servizi sanitari operanti nell'ambito del servizio sanitario previa approvazione dell'Esecutivo su proposta delle singole Federazioni.
- 2 - L'appartenenza alla Confederazione impegna ogni aderente all'accettazione senza riserve dello Statuto.
- 3 - L'associato è tenuto al versamento del contributo annuale alla Confederazione Nazionale. La misura del contributo, i termini e le modalità del suo versamento sono stabiliti dall'Esecutivo.
- 4 - Il mancato versamento di una quota associativa annuale nei termini previsti dall'Esecutivo comporta la perdita della qualifica di socio. La decadenza è dichiarata, previa diffida, dall'Esecutivo della Confederazione con formale decisione comunicata all'associato.
- 5 - Decaduto il socio, i suoi rappresentanti decadono automaticamente dalla carica eventualmente ricoperta negli organi della Confederazione.

Art. 4 Organi

- 1 - Sono organi della Confederazione:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) l'Esecutivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2 - Gli organi della Confederazione rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- 3 - Sono eleggibili alle cariche di cui alle lettere b), c) del comma 1 tutti gli aventi diritto al voto all'Assemblea Nazionale Congressuale.
- 4 - Se nel corso del mandato un componente dell'Assemblea cessa dall'incarico di direttore generale di Azienda o dalla funzione di amministratore comunale, decade dalla carica statutaria ricoperta. Alla sostituzione dei non aventi i requisiti si provvede attraverso cooptazione attivata da ognuno degli Organi interessati. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente della Confederazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vice presidente vicario fino alla nomina del nuovo Presidente da parte della Assemblea Nazionale Congressuale, specificamente convocata entro i successivi quarantacinque giorni.
- 5 - E' istituita la figura di Presidente Onorario della Confederazione. Viene eletto per acclamazione. Ha funzioni di rappresentanza e può partecipare ai lavori degli Organi della Confederazione.

Art. 5
Assemblea Nazionale

1 - L'Assemblea Nazionale è costituita dalle Federazioni regionali associate, che vi intervengono per mezzo dei loro delegati.

All'Assemblea nazionale generale spettano i seguenti compiti:

- a. approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- b. determinazioni in ordine alle direttive di carattere generale dell'Associazione e alle sue linee di sviluppo strategico.
- c. nomina i Revisori dei Conti.
- d. per l'esame di ogni altro punto sottoposto alla sua attenzione in base all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.

2 - L'Assemblea nazionale generale è presieduta da un Presidente, di volta in volta eletto al proprio interno, o da un suo delegato; il Presidente nomina un segretario incaricato della redazione del verbale della riunione.

L'Assemblea nazionale generale delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. - L'Assemblea Nazionale può costituirsi come Assemblea Nazionale Congressuale.

4. - All'Assemblea Nazionale sono invitati gli ex Presidenti nazionali.

Art. 6
Convocazione dell'Assemblea Nazionale

1 - Il Presidente della Confederazione convoca l'Assemblea Nazionale Generale o l'Assemblea Nazionale Congressuale, determinandone altresì l'ordine del giorno con preavviso di almeno 15 giorni e 30 giorni, rispettivamente. L'avviso di convocazione viene inviato alle Federazioni Regionali associate ed agli altri Enti direttamente iscritti alla Confederazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail. I presidenti regionali provvederanno a loro volta a convocare i propri delegati.

2 - L'Assemblea nazionale può altresì essere convocata su richiesta della maggioranza delle federazioni regionali associate.

Art. 7
Costituzione dell'Assemblea nazionale congressuale

1. - L'Assemblea Nazionale Congressuale è convocata, di norma, ogni cinque anni. L'Assemblea Nazionale congressuale può altresì essere convocata in ogni momento ritenuto necessario su richiesta della maggioranza delle Federazioni regionali.

L'Assemblea Nazionale Congressuale è convocata dal Presidente della Confederazione mediante apposito avviso inviato alle Federazioni Regionali almeno trenta giorni prima della data fissata per l'inizio. L'avviso contiene il riparto del numero dei delegati tra le Federazioni regionali, effettuato secondo i criteri indicati dal presente Statuto.

2 - All'Assemblea Nazionale Congressuale spettano i seguenti compiti:

- a. elezione del Presidente;
- b. elezione dell'Esecutivo Nazionale;
- c. modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- d. elezione del Presidente onorario.

3 - Il numero dei delegati di ogni Federazione regionale è fissato sulla base di un apposito regolamento congressuale approvato dall'Esecutivo Nazionale, che le singole Federazioni regionali recepiscono in via automatica. Sono in ogni caso delegati di diritto il Presidente Onorario, Il Presidente ed i Vice Presidenti Nazionali,

i Presidenti ed il Vice Presidente Vicario delle Federazioni Regionali al momento in carica.

Il Regolamento deve prevedere:

A. per ogni Associato (come da art.3 comma 1) è delegato di diritto il Direttore generale;

B. per ogni Associato è delegato un amministratore locale;

C. la data entro la quale è validamente riconosciuta l'associazione a Federsanità delle Aziende e degli Enti e conseguentemente il diritto ad esprimere un delegato congressuale;

Le Federazioni Regionali sono impegnate a disciplinare una tendenziale parità di numero nella distribuzione dei delegati rispetto alla specifica provenienza.

4 - I delegati eletti dalle Assemblee Regionali Congressuali possono assumere, su delega scritta, la rappresentanza di altri delegati eletti impediti a partecipare personalmente nel numero massimo di due.

5 - L'Assemblea Congressuale è presieduta dal Presidente eletto o da un suo delegato, come previsto dal comma 2, Art. 5.

L'Assemblea, per organizzare al meglio i lavori congressuali, nomina un Ufficio di Presidenza ed una Commissione per la verifica dei poteri dei delegati presenti.

Al termine dei lavori viene redatto un verbale, dal quale risultano le deliberazioni assunte, sottoscritto dai componenti l'Ufficio di Presidenza.

6 - L'Assemblea Congressuale elegge, con due distinte votazioni, il Presidente della Confederazione, deliberando a maggioranza assoluta dei presenti e l'Esecutivo Nazionale, deliberando a maggioranza semplice dei presenti. La maggioranza assoluta dei presenti è inoltre richiesta per l'approvazione delle altre decisioni di competenza dell'Assemblea nazionale congressuale.

Art. 8 Esecutivo

1 - L'Esecutivo è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti della Confederazione, dai Presidenti, dai Vice Presidenti Vicari, nonché da altri 4 membri, nominati - su indicazione del Presidente - all'interno della Assemblea Nazionale tra i rappresentanti degli associati di cui all'art. 3 comma 1.

E' presieduto e convocato dal Presidente della Confederazione.

All'Esecutivo può essere chiamato a partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori.

2 - Oltre agli altri adempimenti riservatigli dallo Statuto, l'Esecutivo:

a) realizza gli indirizzi ed attua il programma di attività stabiliti dall'Assemblea Nazionale;

b) su proposta del Presidente - elegge tra i componenti dell'Assemblea nazionale, da due a un massimo di cinque Vice Presidenti, che devono rispondere in modo equilibrato a logiche di rappresentanza territoriale, con l'accortezza di mantenere un sostanziale equilibrio fra le diverse provenienze (ovvero Comuni e Aziende e soggetti del sistema sanitario);

c) nomina il Tesoriere della Confederazione individuandolo al suo interno. (Il Tesoriere detiene le risorse finanziarie dell'associazione e vigila sulla corretta gestione delle medesime. Presenta il rendiconto dell'esercizio e informa gli organi statutari dell'associazione sull'ammontare dei debiti e sui crediti dell'associazione medesima).

d) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale della Confederazione, definendone i poteri ed i compensi;

- e) individua e nomina il Coordinatore, i Coordinatori di Area ed i componenti esterni del Forum dei Direttori generali e il Coordinatore del Coordinamento Enti Locali;
 - f) delibera in materia di amministrazione straordinaria; provvede all'approvazione del bilancio annuale di previsione; formula la proposta di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione della Assemblea Nazionale;
 - g) stabilisce l'ammontare del contributo associativo annuale per ogni singolo Azienda, Ente o altro soggetto associato alle Federazioni regionali e fissa inoltre i contributi associativi annuali di cui all'art. 3, comma 5;
 - h) determina la misura delle indennità di carica del Presidente, dei Vice Presidenti Vicari, dei Vice Presidenti e delle indennità di presenza per i componenti dei vari organi, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
 - i) definisce i limiti finanziari dei contratti libero professionali da sottoscrivere con altri eventuali collaboratori;
 - j) determina l'affidamento di incarichi di livello politico generale al proprio interno per l'approfondimento di singole problematiche o situazioni di specifico interesse per la Confederazione;
 - k) può richiedere la presenza di personale degli enti associati, così come disporre assunzioni dirette, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per garantire il funzionamento della Confederazione;
 - l) stabilisce gli indirizzi programmatici per l'attività di informazione ed aggiornamento a favore degli enti associati, da svolgere tramite seminari di studio, convegni, azioni formative, pubblicazioni ed ogni altra attività ritenuta opportuna;
 - m) si avvale di organizzazioni del mondo delle autonomie locali, di strutture professionali presenti negli Enti od Aziende associate, può istituire strutture o società proprie, finalizzate al soddisfacimento di esigenze organizzative e comprovate di esternalizzazione, comunicazione e servizi agli associati.
 - n) verifica la conformità degli statuti delle Federazioni regionali rispetto al presente statuto;
 - o) delibera, su proposta del Presidente, il commissariamento delle Federazioni regionali nei casi di inattività, inadempimento degli obblighi contributivi e/o violazione statutaria.
- 3 - L'Esecutivo si riunisce di norma una volta ogni 60 giorni. E' convocato dal Presidente della Confederazione almeno 10 giorni prima della data prevista.
- 4 - L'Esecutivo è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione - da tenersi ad almeno un'ora dalla prima - la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 9 Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentate della Confederazione. A tal fine firma i contratti, impegna le risorse, propone all'Esecutivo la nomina del Segretario Generale dell'associazione, assume il personale, indica i rappresentanti nelle Istituzioni, nelle strutture, organismi ed organi dell'ANCI, in commissioni, enti e società esterne, sulla base di deliberazioni preventivamente approvate dall'Esecutivo
2. In caso di urgente necessità assume le deliberazioni direttamente salvo successiva ratifica dell'Esecutivo.
3. Convoca l'Assemblea Nazionale Congressuale, convoca e presiede l'Esecutivo.
4. - Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri non espressamente attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi dell'associazione.

5. – Il Presidente individua - tra i Vice Presidenti eletti dall'Esecutivo – un Vice Presidente con funzioni vicarie.
I Vice Presidenti possono essere delegati dal Presidente a seguire progetti o settori di particolari interesse dell'associazione.
6. Il Presidente può convocare in qualunque momento l'Esecutivo per proporre la modifica della composizione degli organi.
7. Il Presidente nomina il Commissario delle Federazioni regionali in applicazione del deliberato dell'Esecutivo.
8. Il Presidente può convocare l'Ufficio di Presidenza, composto dai Vicepresidenti, dal Coordinatore dei Direttori Generali, dal coordinatore degli Enti Locali e dal tesoriere.
9. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono assunte dai Vice Presidenti Vicari, in ordine di anzianità, in caso di ulteriori impedimenti di questi ultimi, dal Vice Presidente più anziano di età.

Art.10 Segretario Generale

- 1 - Il Segretario Generale è nominato dall'Esecutivo, a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Presidente.
- 2 - Il Segretario Generale sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione e agli adempimenti formali connessi alle attività, dando attuazione alle decisioni assunte dai suoi Organi
- 3 - Inoltre:
- partecipa alle riunioni dell'Esecutivo con diritto di parola ma non di voto. Svolge funzioni di Segretario, coadiuvato dalla segreteria di presidenza, delle sedute dell'Assemblea Nazionale dei Soci e dell'Esecutivo;
 - cura i rapporti con le Federazioni Regionali garantendo l'informazione sulle attività della Confederazione nazionale per le necessarie correlazioni;
 - coordina a livello nazionale gli incontri dei Direttori o Responsabili Organizzativi delle Federazioni regionali.
- 4 - Il rapporto economico e professionale del Segretario Generale con la Confederazione è regolato da un contratto di diritto privato nella misura stabilita dall'Esecutivo.
- 5 - Il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni si può avvalere di un Direttore con funzioni operative per coordinare l'attività degli uffici dal punto di vista organizzativo e sovrintendere alle attività del personale dipendente, collaboratore o comandato dagli enti associati, che opera all'interno della Confederazione.

Art.11 Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dalla Assemblea Nazionale. Si compone di tre Revisori di cui almeno uno iscritto nel Registro nazionale dei revisori contabili. Il Collegio dei Revisori al proprio interno elegge il Presidente del Collegio. La carica di Revisore è incompatibile con quella di componente degli altri organi associativi.
- 2 - Il Collegio verifica l'amministrazione della Confederazione sotto il profilo economico.

Esamina il conto consuntivo, predisponendo apposita relazione annuale per l'Assemblea. Predisporre, negli stessi termini temporali, l'informazione sulla situazione finanziaria della Confederazione.

3 - Il Presidente del Collegio partecipa alle sedute dell'Assemblea Nazionale e può essere invitato alle sedute dell'Esecutivo.

4 - Ai componenti del Collegio è attribuita, nella misura stabilita dall'Esecutivo, una indennità di carica.

Art. 12

Forum Permanente dei Direttori

1 - I direttori generali delle aziende sanitarie associate si costituiscono in Forum Permanente dei Direttori per la discussione e il confronto sugli argomenti di comune interesse delle aziende, per formulare proposte e iniziative da proporre agli organi dell'associazione. Al suo interno il Forum dei Direttori individua tre responsabili per ognuna delle macroaree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole.

2 - Il Forum dei Direttori è animato e presieduto da un direttore generale componente dell'Esecutivo. Il Coordinatore partecipa di diritto alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza della Confederazione.

3 - il Forum dei Direttori si propone come risorsa scientifica della Confederazione e per questo oltre ai direttori generali componenti l'Ufficio di Presidenza e dell'Esecutivo della Confederazione possono essere membri anche componenti - nominati dall'Esecutivo - individuati internamente od esternamente alle Aziende, Enti od altri soggetti associati.

4 - I compiti principali del Forum dei Direttori sono:

- approfondimento dei temi più rilevanti e di maggior attualità riguardanti la sanità, le aziende e l'integrazione con il territorio;
- elaborazione di scenari riguardanti il futuro del Servizio Sanitario e Socio Sanitario;
- messa a fuoco di elementi di giudizio sui temi di politica sanitaria, analisi dei contenuti delle attività di eventuali "strutture operative" di Federsanità;
- indicazioni sull'opportunità di intraprendere iniziative che possano rappresentare le posizioni culturali e di giudizio politico di Federsanità;
- monitoraggio dei messaggi culturali veicolati nei diversi eventi organizzati dalle strutture operative.

I risultati di questo lavoro saranno forniti all'Esecutivo per le decisioni che vorrà adottare.

Per raggiungere queste finalità il Forum dei Direttori deve:

- Individuare i processi di innovazione organizzativa da sottoporre all'Esecutivo;
- Individuare le innovazioni tecniche e tecnologiche da sottoporre all'Esecutivo;
- Individuare e selezionare i servizi che la Confederazione rende alle Aziende associate;
- Individuare percorsi formativi da sottoporre all'Esecutivo;
- Esprimere pareri sulle attività di supporto alle Aziende associate.

Art.13

Risorse e contributi associativi

1 - Il finanziamento della Confederazione è costituito:

a) dai contributi annuali versati dagli associati ai sensi dell'art.3, comma 5 dello statuto.

- b) da tutta la quota per coloro che aderiscono ed operano in realtà ove non è presente la federazione regionale.
- c) dai contributi dell'ANCI con modalità e contenuti definiti sulla base di specifica convenzione;
- d) da contributi volontari o straordinari dei soci;
- e) dai proventi di convegni o di iniziative di studio, ricerca e formazione e dalle attività riferibili alle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto;
- f) dai proventi di iniziative nel settore della informazione e della formazione per amministratori, dirigenti, tecnici ed ogni altro operatore del settore sanitario e socio-sanitario;
- g) dai proventi di attività o servizi a favore di altri soggetti;
- h) da contributi di soggetti privati, previa valutazione positiva da parte dell'Esecutivo e purché finalizzati esclusivamente alla promozione ed organizzazione di congressi, convegni e seminari di studio, pubblicazioni;
- i) da contributi pubblici e/o della Comunità Europea.

2 - Ogni ente associato è impegnato ad autorizzare ed agevolare la partecipazione all'attività della Confederazione dei propri rappresentanti negli organi, ovvero dei propri dipendenti componenti di commissioni di lavoro, provvedendo al rimborso delle spese che dagli stessi saranno sostenute in ragione di tale partecipazione. Le spese sostenute dal Presidente, dai Vice Presidenti Vicari, dai Vice Presidenti, dal Coordinatore del Forum dei Direttori, dal Coordinatore del Coordinamento degli Enti Locali, sono a carico della Confederazione.

Art.14 Esercizio finanziario

1 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

TITOLO II

Art.15 Federazioni regionali

1 - Le Federazioni regionali rappresentano gli associati e perseguono le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto nell'ambito di ciascuna regione.

2 - La Confederazione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere e dei Comuni rappresentati nelle Conferenze dei Sindaci è fondata su una organizzazione Confederale di Federazioni regionali.

Art. 16 Autonomia Statutaria delle Federazioni regionali

1 - Le Federazioni regionali godono di autonomia statutaria in conformità dei principi generali e delle finalità stabilite dal presente Statuto.

2 - Lo Statuto regionale stabilisce - coordinandosi con i principi fissati dallo Statuto della Confederazione nazionale - le norme fondamentali per il funzionamento della Federazione regionale e ne determina altresì gli organi, le loro attribuzioni e la loro composizione.

3 - Fatte salve le singole autonomie e specificità sono organi obbligatori di ogni Federazione regionale l'Assemblea Regionale, l'Esecutivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori.

Art. 17

Contributi e Patrimonio

1 - Ogni Federazione Regionale può deliberare, in aggiunta alla quota associativa di cui all'articolo 13, comma 1 del presente Statuto, contributi aggiuntivi a carico degli Enti associati della Regione, in relazione a progetti ed iniziative riguardanti specifiche esigenze regionali. La quota addizionale non potrà comunque superare il 30% dell'ammontare della quota annua obbligatoria stabilita per uniformità a livello nazionale.

TITOLO III

Art. 18

Rapporti federativi

1 - La Confederazione, mantenendo la propria piena autonomia organizzativa, è federata all'ANCI.

2. I rapporti con ANCI, a livello nazionale, così come a livello regionale, sono realizzati attraverso appositi patti federativi, sottoscritti dai rispettivi presidenti.

3. Rappresentanti di Federsanità sono presenti negli Organi di ANCI nazionale e delle sezioni regionali ai vari livelli di responsabilità.

I Presidenti delle Federsanità regionali sono cooptati negli Uffici di Presidenza delle ANCI regionali.

4 - Il responsabile politico dell'ANCI con delega al Welfare è componente dell'Esecutivo; e dell'Assemblea nazionale di Federsanità ANCI.

5 - I presidenti delle ANCI regionali partecipano agli Esecutivi delle rispettive Federsanità ANCI regionali.

Art. 19

Struttura dei Servizi

1 - La Confederazione, nelle forme giuridiche più opportune, si dota di una propria struttura dei servizi per rispondere alle esigenze dei propri associati in base alla lettera m, comma 2, Art. 8 del presente Statuto.

2 - La Struttura dei Servizi è organizzata con un proprio Statuto, propri Organi e specifico bilancio.

3 - Lo statuto stabilisce le forme del raccordo politico ed operativo con la Confederazione.

4 - Il Presidente della Struttura è individuato all'interno dell'Esecutivo e partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 20

Coordinamento degli Enti Locali

All'interno dell'Assemblea Nazionale è costituito il Coordinamento degli Enti Locali, composto dagli amministratori dei Comuni. L'organismo è coordinato da un sindaco

o amministratore locale individuato fra i componenti dell'Esecutivo. Il Coordinatore partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza.

Il Coordinamento opera per individuare le specificità delle città sui temi della salute con particolare attenzione alle problematiche della marginalità, della povertà, della devianza, dei servizi sanitari territoriali primari, della programmazione sanitaria e sociale.

Fra i compiti prioritari quello di fare emergere bisogni documentati e proposte di intervento innovative, tali da contribuire ad un raccordo fra i sistemi locali nell'utilizzo delle risorse finanziarie, associative ed umane per il rafforzamento di un reale sistema di servizi a rete.

Art.21

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.
2. Nel caso di scioglimento o di messa in liquidazione il patrimonio della Confederazione verrà devoluto - secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea - ad altri organismi che siano in grado di garantirne la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto.

Art. 22

Norme transitorie

- 1 - Laddove non sia ancora costituita la Federazione Regionale gli Enti di cui al comma 1, Art. 3, possono aderire alla Confederazione, con formale adesione a livello nazionale.
- 2 - Qualora in una regione o provincia autonoma sia costituita un'unica azienda sanitaria essa può aderire direttamente, con formale adesione, alla Confederazione Nazionale.